



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## 3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 5837/2007

Novara, li 18/12/2007

Proposta Programmazione ambientale/177

**OGGETTO:** SITAS S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN CERANO, VIA PRATI NUOVI N. 9.

Per l'esecuzione:  
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 21/12/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: SITAS S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN CERANO, VIA PRATI NUOVI N. 9.

## IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 18/09/2006 (Ns. Prot. 119026 del 20/09/2006) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Sitas S.p.A., ubicata in via Prati Nuovi n. 9 a Cerano, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 5.3) – “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato IIA della Dir. 75/442/CEE al punto D8, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 9 novembre 2006 presso la sede della Ditta;
- la documentazione integrativa presentata in data 16 maggio 2007 (ns. prot. n. 79398 dell'21/05/07);



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 19 luglio 2007;
- il parere favorevole rilasciato dall'A.S.L. 13 con nota pervenuta in data 6 agosto 2007, ns. prot. n. 127710 dell'8/08/07;
- la documentazione presentata dal Gestore in data 7 settembre 2007 (ns. prot. n. 144812 del 12/09/07);
- la nota A.R.P.A pervenuta in data 16 ottobre 2007 (ns. prot. n. 166104 del 18/10/07);
- la nota dell'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino S.r.l. n. 3536 del 16/11/07, contenente le prescrizioni tecniche per lo scarico delle acque reflue dell'impianto in pubblica fognatura;
- il Reference Document on Best Available Techniques "Waste treatments industries";
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

#### RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 14 ottobre 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

#### VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Aree per attività produttive" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche, per gli aspetti applicabili, siano già in parte conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;



- il Gestore non ha evidenziato fasi che richiedano condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- il Gestore ha identificato “aree scolanti” per le quali presentare il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell’art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” e s.m.i.;

**RITENUTO:**

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l’impresa SITAS S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 5.3) – “Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’Allegato IIA della Dir. 75/442/CEE al punto D8, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno” presso l’impianto sito in Cerano, via Prati Nuovi n. 9;
- di impartire le prescrizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**VISTI:**

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 - Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
- l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

**DETERMINA**

- di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all’impresa SITAS S.p.A., con sede legale e operativa in via Prati Nuovi n. 9 nel comune di Cerano, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 5.3) – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’Allegato IIA della Dir. 75/442/CEE al punto D8, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”;



- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, autorizzazione allo smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
  - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A;
  - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dal Gestore in data 16 maggio 2007;
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- di fissare al 31/03/2008 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo ove diversamente previsto all'Allegato A. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di emissione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;



- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it);
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Cerano, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl ed all'A.S.L. 13;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione Ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUE ALLEGATO



## ALLEGATO A

### PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

#### ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- entro il 31 dicembre 2007 dovrà essere adeguato il dimensionamento dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio rifiuti portandone la capacità a 35 m<sup>3</sup>. Vista la sussistenza di un collegamento diretto tra detti bacini e l'impianto di trattamento, dovrà essere installata una valvola di intercettazione per permettere un migliore controllo in caso di sversamenti accidentali;
- entro il 31 marzo 2008 dovrà essere rifatto e potenziato l'impianto di ossidazione (proposta di sostituzione degli attuali aeratori sommersi con piattelli a microbolle) al fine di conseguire i livelli di abbattimento di BOD e COD indicati nel Bref di settore;
- entro il 31 marzo 2008 dovranno essere forniti gli esiti delle valutazioni inerenti l'utilizzo di un serbatoio di aerazione dotato di membrane da ultrafiltrazione o microfiltrazione, per il trattamento dei rifiuti liquidi in entrata;
- entro il 31 marzo 2008, la ditta dovrà dotarsi di un sistema di telecontrollo di tutto l'impianto di trattamento, compresi i servizi accessori, in modo da garantire un'efficace monitoraggio sull'efficienza delle apparecchiature durante i periodi nei quali non è previsto il presidio del personale (notte, giorni festivi);
- entro il 30 giugno 2008 dovrà essere rilocato il cavo irriguo all'esterno del recinto aziendale, eliminando comunque il fenomeno del lagunaggio realizzando, eventualmente, una condotta dedicata per l'allontanamento delle acque;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO<sub>x</sub>;
- ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo di compressori, dovrà essere condotta, entro il 31/01/2008, un'analisi per verificarne l'efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa;
- qualora i consumi complessivi di energia dell'impianto siano superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto all'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008.



## TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere implementato un Sistema di Gestione Ambientale da cui discendano procedure e programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda. In particolare, in caso di anomalie funzionali, devono essere rispettate le procedure operative descritte nelle integrazioni alla domanda presentate in data 16 maggio 2007;
- le operazioni di carico dei serbatoi dovranno essere presidiate con costante controllo dei misuratori di livello e del rispetto del franco di sicurezza;
- tenuto conto della compresenza di due realtà produttive, dovrà essere assolutamente evitato l'uso promiscuo delle aree interne al comune perimetro aziendale. Dovranno essere delimitate con chiarezza le aree di diretta pertinenza delle diverse realtà presenti e le aree comuni quali, ad esempio, le aree interne ed i piazzali per il transito e la manovra dei veicoli; materie prime e rifiuti devono essere collocati in spazi e strutture appositamente attrezzati e dedicati;
- dovrà essere pianificato un sistema di benchmarking che consenta di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti, sia economici che ambientali. Dovranno essere pertanto previste un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media;
- il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili, ecc. dovranno essere documentate e registrate, con cadenza almeno mensile, per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi ed operare interventi di risparmio. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;
- l'impianto è autorizzato al trattamento dei reflui provenienti dalla adiacente ditta GARBO S.r.l. e a rifiuti provenienti da terzi nei limiti indicati nella seguente tabella, nella quale è riportata anche la capacità di depurazione complessiva:

Provenienza del refluo	Quantità alla vasca di omogeneizzazione	Quantità trattata	Carico inquinante trattato	
			kg/g COD	kg/g BOD
	m <sup>3</sup> /g	m <sup>3</sup> /g		



tintoria	800	571	686	171
terzi (rifiuti)	120	86	514	257
GARBO S.r.l.	500	500	1.000	1.000
servizi di gestione	150	150	75	30
Totale	1.570	1.307	2.275	1.459

Relativamente al trattamento dei rifiuti deve essere rispettato quanto previsto al successivo punto "RIFIUTI".

#### RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Cerano;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc), secondo quanto indicato dalla Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente, dovrà essere verificato il rispetto del criterio differenziale;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

#### RIFIUTI

##### 1. Descrizione dell'attività di gestione di rifiuti

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12	D8	B	D.Lgs. 152/2006 Parte IV
Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	D15	B	

LAVORAZIONE	Stoccaggio preliminare, trattamento biologico di acque reflue, rifiuti liquidi e fanghi
-------------	---

NUMERO ADDETTI:	4
CAPACITA' TOTALE DI DEPURAZIONE	1.307 m <sup>3</sup> /g (su 365 g/anno)
CAPACITA' RESIDUA DI DEPURAZIONE	120 m <sup>3</sup> /g (su 250 g/anno) OPPURE 86 m <sup>3</sup> /g (su 365 g/anno)
CAPACITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI:	30.000 m <sup>3</sup> /a – 120 m <sup>3</sup> /g (su 250 g/anno)
CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI:	in entrata: 147 m <sup>3</sup> / 147 t in uscita: 36 m <sup>3</sup> / 28,5 t TOTALE: 183 m <sup>3</sup> / 175,5 t

##### 2. Caratteristiche dei rifiuti e delle aree di stoccaggio

Nelle seguenti tabelle sono indicati i rifiuti per i quali è autorizzata la gestione, con la precisazione dei quantitativi annui e delle aree di stoccaggio, con riferimento alla Tavola 8A datata 16.02.2007



“Area interessata alla gestione dei rifiuti” allegata alla documentazione per la domanda di autorizzazione integrata ambientale. I rifiuti devono essere allo stato liquido, di fango acquoso e di fango pompabile.

### Rifiuti in ingresso

Codice CER	Descrizione	Quantità		Area di stoccaggio
		annua	m <sup>3</sup> /a	
			m <sup>3</sup> /a	
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		500	11
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		2.400	
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		900	
020299	rifiuti non specificati altrimenti		200	
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		200	
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti		200	
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		2.100	
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		300	
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		1.700	
020599	rifiuti non specificati altrimenti		200	
020602	rifiuti legati all'impiego di conservanti		200	
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		200	
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		200	
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		200	
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		1.800	
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)		300	
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		200	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14		400	
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		400	
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		300	
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		400	
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305		200	
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		200	
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702		11.000	
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		400	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		1.000	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		3.700	
200304	fanghi delle fosse settiche		200	
	TOTALE		30.000	

### Rifiuti in uscita

Codice CER	Descrizione	Quantità annua		Area stoccaggio
		t/a	m <sup>3</sup> /a	



190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	4.000	5.000	12
190801	vaglio	30	43	9
	TOTALE	4.030	5.043	

### Aree di stoccaggio

Id. area di stoccaggio	Rifiuti stoccati	Tipologia contenitori	Capacità	
			m <sup>3</sup>	t
9	190801	cassonetto da 3 m <sup>3</sup>	3	2,1
11	rifiuti in ingresso provenienti da terzi (vd. tabella "Rifiuti in ingresso")	3 serbatoi da 35 m <sup>3</sup> + 2 serbatoi da 30 m <sup>3</sup>	147	147
12	190812	cassone da 33 m <sup>3</sup>	33	26,4
Totale			183	175,5

### 3. Prescrizioni tecniche

- 3.1 Le attività autorizzate dovranno essere condotte rispettando la vigente normativa inerente sia la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia i relativi criteri igienico-sanitari.
- 3.2 La gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale pervenuta in data 18.09.2006 e successive integrazioni e dalla documentazione progettuale agli atti, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni.
- 3.3 L'impianto dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti trattati in ogni momento nelle diverse sezioni dell'impianto nonché di indicare.
- 3.4 La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti elencate al punto 1; le tabelle comprendono i rifiuti di cui è stata chiesta l'autorizzazione alla gestione classificati in base ai codici CER definiti nel testo coordinato della Commissione 3/5/2000 n. 2000/532/CEE con la D. n. 2001/118/CE, la D. n. 2001/119/CE e la D. n. 2001/573/CE.
- 3.5 La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della potenzialità massima di trattamento, quantificata in 30.000 m<sup>3</sup>/a, corrispondenti a 120 m<sup>3</sup>/giorno (considerando 250 giorni lavorativi/anno). I quantitativi massimi trattabili annualmente indicati per codice nella tabella di cui al punto 1 sono derogabili in funzione del quantitativo massimo complessivo di 30.000 t/a.
- 3.6 Tutto il materiale in entrata all'impianto dovrà essere pesato e controllato e sottoposto ad analisi chimica al fine della verifica della non pericolosità e della compatibilità con i trattamenti effettuati presso l'impianto, come previsto al capitolo B4, punti 4 e 7 della relazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione. In particolare per i rifiuti individuati dai codice CER 020299, 020599 e 160306 dovrà essere effettuata la procedura di omologazione di cui al successivo punto 3.7
- 3.7 Le tipologie di rifiuti a cui viene attribuito codice CER terminante con 99 e i rifiuti aventi codice CER 190703, possono essere ritirate soltanto a seguito di una preventiva omologazione da parte del gestore dell'impianto, per ogni singola partita di rifiuto in ingresso. La procedura di omologazione deve prevedere:
- 1) acquisizione dei seguenti dati completi:



- a) nome e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale del produttore e/o del detentore delle singole partite di rifiuti; generalità della persona che si assume la responsabilità del conferimento all'impianto; attività svolta dal produttore e/o dal detentore e relativo codice ISTAT;
  - b) tipo e quantità di rifiuto, processo e/o attività che lo ha prodotto, codice CER che gli viene attribuito per il trasporto e la registrazione, quantità massima da stoccare in impianto e cautele da adottare in tale fase e nel trattamento in relazione alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;
  - c) analisi chimica eseguita su campioni significativi, redatta a firma di un tecnico abilitato;
  - d) certificazione dell'idoneità ed ammissibilità del rifiuto tal quale, sulla base dei dati acquisiti, allo smaltimento presso l'impianto, ovvero indicazione dei pretrattamenti a cui dovrà essere sottoposto altrove, e dei limiti chimico-fisici di accettabilità delle singole partite;
  - e) data e firma dell'omologante.
- 2) archiviazione della procedura in impianto in ordine cronologico e contestuale invio di copia alla Provincia ed all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Novara, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei conferimenti.
- 3) tale procedura dovrà essere rinnovata ogni anno, in quanto l'omologazione avrà validità annuale a far data dal visto di ammissione all'impianto.
- 3.8 Il laboratorio di analisi interne deve essere dotato di attrezzature idonee ad eseguire le analisi su tutti i parametri necessari a garantire il corretto funzionamento dell'impianto.
- 3.9 E' vietato il conferimento all'impianto di sangue di origine animale.
- 3.10 Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di stoccaggio dei rifiuti rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione.
- 3.11 I recipienti fissi e mobili, i serbatoi, le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti trattati e alle caratteristiche del processo di trattamento.
- 3.12 Gli eventuali recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
- 3.13 I serbatoi fissi per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello. I serbatoi devono essere dotati di un adeguato bacino di contenimento.
- 3.14 Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stesse o collocate nelle aree di stoccaggio con l'indicazione della tipologia e del CER del rifiuto stoccato; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
- 3.15 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.
- 3.16 Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti e dell'intera rete di raccolta delle acque. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia



una relazione sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire.

- 3.17 Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.
- 3.18 Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.
- 3.19 Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto, appositamente formato; il gestore dell'impianto è tenuto a verificare sempre che ogni consegna di rifiuti presso l'impianto avvenga nel rispetto della normativa vigente.
- 3.20 E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.
- 3.21 Devono essere predisposti adeguati sistemi di intervento, da mantenere costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto.
- 3.22 La ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad attuare quanto previsto nel Piano di emergenza, adeguandolo e/o integrandolo a seguito dell'aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell'impianto. Il piano di emergenza deve essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o situazione di pericolo.
- 3.23 Il piano di bonifica e il documento di valutazione e analisi del rischio, contenente le procedure di gestione dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti e delle possibili emergenze, dovranno essere opportunamente aggiornati ed adeguati a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte.
- 3.24 L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.
- 3.25 Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata; in particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, aerosol, vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti.
- 3.26 La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti.
- 3.27 Dovrà essere eseguita e documentata una periodica derattizzazione e disinfestazione dell'area sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate.
- 3.28 Lungo il perimetro dell'area dovrà essere realizzata e mantenuta in buono stato una barriera di mascheramento a verde piantumato atta a minimizzare la visibilità dell'impianto.
- 3.29 Il bacino di provenienza dei rifiuti è determinato dalla normativa nazionale e regionale vigente. L'impianto dovrà ritirare prioritariamente rifiuti prodotti in ambito regionale.
- 3.30 La fine attività deve essere comunicata alla Provincia con almeno 30 giorni di preavviso.



- 3.31 Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.
- 3.32 Il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

#### 4. Prescrizioni amministrative

- 4.1 Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.
- 4.2 Il gestore dovrà presentare entro il 31/03/2008 idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4.3 E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
- 4.3.1 il tipo di evento;
  - 4.3.2 i danni subiti da persone e/o cose;
  - 4.3.3 le possibili cause che hanno determinato l'evento;
  - 4.3.4 i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- 4.4 Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:
- 4.4.1 il peso del mezzo;
  - 4.4.2 la provenienza;
  - 4.4.3 i dati del vettore;
  - 4.4.4 gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
  - 4.4.5 la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici)
  - 4.4.6 il motivo per il quale il carico è stato respinto.
- 4.5 E' fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico.
- 4.6 Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.
- 4.7 In caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione, in carta legale, almeno trenta giorni dall'avvenuta variazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente di controllo.
- 4.8 A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i



limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.

## SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- in caso di guasti presso l'impianto, deve esserne data immediata comunicazione all'Azienda Intercomunale Acque S.r.l. In funzione della gravità della situazione, deve essere prevista l'interruzione dello scarico proveniente dalla Garbo e l'immissione di rifiuti nell'impianto;
- Il Gestore è autorizzato allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalla propria attività;
- è fatto obbligo del Gestore di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 (scarico in rete fognaria) al D. Lgs 152/06 s.m.i. per tutti i parametri ivi elencati. Per i seguenti parametri Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Zinco e Rame dovranno essere rispettati i limiti fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 (scarico in acque superficiali). Tali limiti di accettabilità valgono anche per l'ammissibilità in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate. I reflui derivanti da terzi conferiti presso l'impianto compresi quelli derivanti dalla ditta Garbo non dovranno contenere le sostanze di cui alle tabelle 1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-1.10 allegate al Decreto 367 del 06.11.2003;
- è obbligo del Gestore predisporre l'apposito pozzetto di controllo e prelievo campioni delle acque reflue scaricate. Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura della Ditta autorizzata in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, dovrà risultare l'ultimo punto accessibile prima della confluenza dello scarico in pubblica fognatura;
- i tecnici dell'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e nei regolamenti emanati dall'Autorità d'Ambito n. 1 e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico:
  - a) sin dall'inizio delle operazioni di controllo e per tutta la durata del medesimo, assicura di non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
  - b) si impegna a non ostacolare in alcun modo qualsiasi operazione di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che possono dar luogo alla formazione di scarichi di qualsivoglia tipologia: abituali, occasionali, accidentali, ecc.; tra le sopraccitate operazioni è compreso il prelievo di campioni di reflui ancora da trattare o stoccati provvisoriamente nell'insediamento.
- entro 90 gg. dal rilascio della presente Autorizzazione la Ditta dovrà provvedere ad installare presso il pozzetto di prelievo un autocampionatore, lo stesso dovrà essere sigillato da parte del personale tecnico dell'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl. La Ditta dovrà garantire il regolare funzionamento del dispositivo, anche mediante apposito contratto di manutenzione. In caso di disfunzione e/o rottura del dispositivo, il titolare e/o personale



dallo stesso incaricato dovrà registrare l'evento, comunicare immediatamente all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl l'anomalia rilevata e garantire l'immediato intervento di riparazione del dispositivo (secondo le modalità e i tempi indicati da "contratto" da stipulare separatamente con l'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl).

L'autocampionatore dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- aspirazione per prelievo di canali aperti con spurgo della tubazione a campione effettuato, la tubazione di prelievo dovrà essere posta in apposito pozzetto di ispezione munito di sigillo. Inoltre qualora fosse necessario la tubazione di prelievo dovrà essere realizzata mediante tubazione rigida termosaldata.
- Regolazione automatica di inizio e fine prelievo, a ciclo reiterativi (capacità prelievo minimo di 0.250 litri regolabile).
- Campionatore costituito da minimo 2 serbatoi in vetro della capacità non inferiore ai 10 litri.
- Sistema ad auto svuotamento al termine del secondo ciclo di campionamento.
- Sistema di autolavaggio (con acqua di rete).
- Alimentazione 220 V.
- Refrigerazione a 4°C.
- Sistema di rilievo anomalie (es. mancanza tensione).
- Attivazione manuale per verifiche funzionamento.
- Misuratore parametrico per l'attivazione tramite misuratore di portata.
- Manuale di istruzione in italiano.
  
- Il sistema dovrà essere posto in una cabina sigillabile, munita di lucchetto e posta all'esterno dell'edificio tale da rendere accessibile in ogni momento, ogni tipo di ispezione da parte del personale dell'Azienda intercomunale Acque Ovest Ticino Srl.
  
- La ditta autorizzata dovrà inoltre provvedere a:
  - attivazione del campionatore in presenza di personale dell'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl;
  - stipula di un contratto di assistenza che preveda almeno due interventi annui di manutenzione (si rammenta che l'esporto dei sigilli dovrà essere effettuato previa comunicazione all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl);
  
- la Ditta dovrà provvedere a trasmettere mensilmente (entro il giorno 5 del mese successivo) un elenco dettagliato dei conferimenti, specificando data del ritiro, quantitativo, CER, provenienza, descrizione del rifiuto, descrizione dell'attività che ha generato il rifiuto;
  
- relativamente ai rifiuti conferiti da terzi, per ogni viaggio dovrà essere prelevata un'aliquota di almeno 500 ml di liquame, tale campione dovrà essere conservato per un periodo non inferiore ai due mesi. I flaconi dovranno riportare i seguenti dati:
  - data conferimento;
  - numero e data del formulario;
  - codice CER;
  - firma del personale che ha effettuato il campionamento;
  
- la Ditta è tenuta ad inviare, entro 30 gg. dall'accadimento, tempestiva comunicazione all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl di ogni variazione della rete fognaria



interna dell'insediamento e/o del ciclo produttivo che comporti una variazione della composizione quali-quantitativa dello scarico, nonché variazioni relative alla titolarità dell'insediamento o qualsiasi altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione integrata ambientale;

- entro 60 gg. dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale la Ditta dovrà presentare all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl un piano di autocontrolli da effettuarsi sui liquami scaricati in pubblica fognatura;
- entro il 31 marzo di ogni anno l'Utente dovrà presentare all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate in fognatura nell'anno precedente;
- nel caso in cui la Ditta si approvvigioni in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, l'Utente dovrà obbligatoriamente installare e mantenere in perfetto stato d'uso a sua cura ed onere idonei strumenti di misura della quantità di acqua emunta; inoltre dovrà essere effettuata la lettura mensile di tutti contatori installati sui pozzi di prelievo autonomo e sull'acquedotto; i dati dovranno essere trasmessi semestralmente all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl entro i termini del 31 gennaio e del 31 luglio di ogni anno. In caso di rottura dei contatori la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino Srl.
- la presente autorizzazione non disciplina gli aspetti amministrativi ed economici tra Gestore e Titolare del servizio pubblico di depurazione (Acque Novara VCO S.p.A.) che dovranno, a discrezione delle parti, essere gestiti con separata sottoscrizione di appositi disciplinari, rivisti anche in funzione dei regolamenti emessi da parte dell'Autorità d'Ambito.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA DA IMPIANTO IPPC

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione. Le emissioni provenienti dalla vasca di denitrificazione (E1), depurate con scrubber, si configurano come emissioni scarsamente rilevanti. Le emissioni dal punto identificato in relazione come E2 sono autorizzate nel rispetto dei seguenti limiti:

Punto di emissione	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Tipo di impianto di abbattimento
E2	Linea asservita a presidio locale scarico camion, n. 5 silos di stoccaggio, locale nastro pressa, pozzetto e vasca fanghi	3000	24	SOT	10	30	Scrubber
				Polveri totali	5	15	



- i valori limite di emissione fissati in tabella rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dall'impianto considerato. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
- l'utilizzo dell'impianto di trattamento odori, basato sulla nebulizzazione di prodotti deodoranti, dovrà avere carattere di estemporaneità ed essere, pertanto, riservato a momenti di estrema necessità. La gestione dell'impianto dovrà essere volta a limitare il più possibile la formazione di odori molesti.

#### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.



- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nel Piano di monitoraggio presentato in data 16 maggio 2007. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. In aggiunta dovranno essere presentati i dati relativi ai consumi idrici ed energetici, e, ogni quattro anni, i dati aggiornati sul rumore prodotto dall'impianto; le relazioni dovranno, inoltre, contenere un'analisi dei benchmarks identificati dal Gestore per il controllo dell'andamento dei processi lavorativi;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nel rispettivo paragrafo. Inoltre, sia per il punto E1 che per il punto E2 dovranno essere analizzati i parametri: ammoniacale, alcalinità (NaOH) e ipoclorito di sodio (NaClO). Le analisi sui punti di emissioni E1 ed E2 dovranno essere effettuate con cadenza triennale;
- per il comparto Scarico acque reflue industriali, come indicato nel relativo paragrafo, il piano di monitoraggio dovrà essere completato con i controlli richiesti e da concordare con l'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino S.r.l.;
- gli esiti del “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predispone una relazione sull'esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
- le relazioni dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, all'A.R.P.A. Dip. Prov. di Novara, all'A.S.L. 13, all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino S.r.l. ed al Comune di Cerano entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 aprile 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 12/12/2007

